REGOLAMENTO – N.T.A.

PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

(L.R. Calabria n. 17/2005 - PIR)

<u>Art. 1 – Disposizioni generali</u>

Il Piano Comunale di Spiaggia, di seguito denominato PCS, ha valore di piano particolareggiato in relazione all'utilizzazione delle aree ricadenti nel demanio marittimo ai sensi dell'Art. 12 della L.R. 21.12.2005, n. 17, con cui favorire, nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, la migliore funzionalità e produttività delle attività turistico-ricreative che si svolgono nell'ambito dello stesso demanio marittimo nonché lo sviluppo di nuove attività.

Le presenti disposizioni sono normativa relativa al PCS, il cui ambito di valenza è individuato dalla dividente demaniale rilevabile dal SID – Sistema Informativo Demanio Marittimo ex Art. 3 PIR (Piano di Indirizzo Regionale – Art. 7 L.R. n. 17/2005).

Vengono regolamentate dalla presente normativa tutte le aree ricadenti nell'ambito del demanio marittimo destinate ad attività turistico-ricreative, unitamente alle opere ed alle annesse infrastrutture di servizio di spiaggia, nell'ambito del demanio marittimo.

Le attrezzature e gli impianti sono realizzabili attraverso progetti esecutivi redatti dai concessionari ed eventualmente coordinati dal Comune, sempre comunque previo rilascio del nulla-osta degli uffici competenti e relativo Permesso di Costruire.

Nel PCS si è tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del P.I.R.: "Compatibilmente con l'orografia dei luoghi e con le CDM esistenti, il PCS prevede un percorso di accesso al mare almeno ogni 200 metri lineari di fronte mare. Per particolari esigenze derivanti dall'orografia dei luoghi, i percorsi di accesso al mare, eventualmente ricadenti tra concessioni esistenti, sono accorpati prioritariamente, se possibile, nelle aree non in concessione oggetto di pianificazione. Eventuali deroghe possono intervenire sulla base delle peculiarità di ogni singolo Comune che, a tal fine, fornisce la documentazione corredata da relazione tecnica, fotografica e relativa cartografia in scala adeguata, idonea e necessaria a provare le particolari condizioni dell'area costiera le quali impediscano di rispettare gli indirizzi descritti".

Tutte le strutture insistenti nelle zone soggette alla presente normativa dovranno rispettare quanto previsto dalla Legge 05.02.1992 n. 104 in relazione al principio di visitabilità ed accessibilità da parte di soggetti diversamente abili.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni hanno valenza nell'ambito individuato dalla dividente demaniale riportata nel SID – Sistema Informativo Demanio Marittimo ex Art. 3 PIR (Piano di Indirizzo Regionale – Art. 7 L.R. n. 17/2005).

Art. 3 – Elaborati del PCS

Costituiscono parte integrante del PCS i seguenti elaborati:

- Relazione Generale
- Relazione Paesaggistica
- Regolamento N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione)
- Zonizzazione
- Zonizzazione Sovrapposizione su Ortofoto
- Zonizzazione Sovrapposizione Rischio Idraulico P.A.I.
- Zonizzazione Sovrapposizione su P.R.G.
- Tipologia Chiosco Gazebo Cabine
- Tipologia Stabilimenti Balneari
- Documentazione Fotografica
- Relazione Geologica

Ogni soggetto, pubblico o privato, Enti o Associazioni, che intenda intervenire su aree ricadenti nell'ambito del PCS in argomento, è tenuto al rispetto delle presenti norme e degli altri elaborati che costituiscono il Piano.

Art. 4 – Durata del PCS e valenza turistica

La validità del presente PCS è di anni 5 ed ha inizio dalla data di approvazione definitiva.

La classificazione relativa alla valenza turistica corrisponde alla **Categoria B** è cioè a normale valenza turistica (Art. 2 comma b del D.G.R. n° 365/07).

Art. 5 – Zonizzazione

Ai fini della utilizzazione dell'arenile si individuano le seguenti fasce funzionali distinte procedendo da mare verso monte:

Una *prima fascia*, completamente libera, che partendo dalla battigia arriva all'area di soggiorno all'ombra destinata cioè alla sistemazione di dispositivi di ombreggiatura, con una profondità non inferiore a 5 metri lineari, tenuto comunque conto della situazione orografica e della profondità verso il mare dell'area concessa, utilizzabile solo per il libero transito e ragioni di sicurezza, definita ai sensi della L.R. 17/2005 quale arenile libero; il libero transito non deve essere impedito né reso difficoltoso da parte di alcuno, in particolare con imbarcazioni, natanti, ombrelloni, sedie e quant'altro sia pure a titolo precario e/o temporaneo.

Il predetto diritto di libero transito deve essere evidenziato con appositi cartelli sistemati a cura del titolare della concessione demaniale marittima dell'antistante arenile, in prossimità dei varchi di accesso alla suddetta fascia di 5 metri.

 Una seconda fascia di profondità variabile, successiva all'arenile libero, e parallela al mare, destinata a sistemazione di dispositivi di ombreggiatura e servizi di spiaggia, docce, wc, cabine, spogliatoi, chioschi, gazebo, strutture per attività turistico-ricreative, fino al limite del confine demaniale marittimo, soggetta a concessione.

Per *zone libere* sono da intendersi tutte le aree ricadenti nell'ambito del demanio marittimo destinate al libero accesso e sosta di tutti i cittadini, la cui pulizia sarà effettuata dall'Amministrazione Comunale; in tali zone non possono essere rilasciate concessioni demaniali marittime se non previa variante al presente PCS.

Gli specchi d'acqua possono essere utilizzati, secondo le previsioni del presente PCS, per lo stazionamento di natanti a vela o a motore oppure per l'installazione di solarium o giochi galleggianti (in questo caso non è possibile utilizzare lo specchio d'acqua per l'attracco delle imbarcazioni, mentre l'eventuale lotto esistente sulla spiaggia prospiciente lo specchio d'acqua può essere utilizzato per la posa sdraio, ombrelloni, gazebo e chiosco). Essi dovranno essere opportunamente segnalati con gavitelli e boe secondo le vigenti norme del Codice della Navigazione e potranno essere organizzati con la sistemazione di pontili di facile rimozione della larghezza massima pari a 2,50 m, disposti a "L" o a "T" e secondo le esigenze di gestione ed utilizzazione dello specchio acqueo medesimo. Per i pontili galleggianti dovrà essere rilasciata regolare concessione demaniale. Dovranno essere asserviti a mezzo di corridoio di lancio opportunamente segnalato, per l'avvicinamento e l'allontanamento dall'arenile. Inoltre, sull'arenile in corrispondenza del corridoio di lancio, un'opportuna area dovrà essere asservita per il varo delle imbarcazioni. La larghezza del corridoio di lancio è variabile da un minimo di mt. 10,00 ad un massimo di mt. 20,00, lo stesso dovrà essere delimitato da boe di colore arancione collegate tra loro a mezzo di corda distanziati a intervalli non inferiori di metri 20. Le unità a vela e le tavole a vela (windsurf), devono percorrere i corridoi con la massima prudenza. Le unità a motore devono percorrere i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi. Le unità navali a motore, a vela o a vela con motore ausiliario, devono raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio. E' fatto assolutamente divieto di ormeggiare od ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio nonché è assolutamente vietata la balneazione. I predetti corridoi di lancio, dovranno, a cura di chi li realizza, essere segnalati con appositi cartelli monitori da posizionarsi sulla battigia, in prossimità dell'inizio dei corridoi medesimi. Detti cartelli devono riportare la seguente dicitura: "Corridoio di lancio - Balneazione vietata all'interno del corridoio". I corridoi devono essere installati dai concessionari di aree per l'esercizio di attività nautiche, compreso il noleggio di natanti, e dai concessionari di stabilimenti balneari che intendano esercitare il noleggio di natanti. Nelle spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti ove sono previste aree a terra per la sosta temporanea di piccole unità navali, i corridoi devono essere installati a cura dei Comuni costieri interessati.

Per quanto non previsto si rimanda alle specifiche ordinanze della Capitaneria di Porto.

Art. 6 – Definizioni

In virtù delle disposizioni di cui all'Art. 3 del PIR, si assumono le seguenti definizioni:

- Battigia: la fascia della spiaggia interessata dal movimento di flusso e riflusso delle onde.
- Arenile libero: la prima fascia, completamente libera, che partendo dalla battigia arriva all'area di soggiorno all'ombra destinata cioè alla sistemazione di dispositivi di ombreggiatura, con una profondità non inferiore a 5 metri lineari tenuto comunque conto della situazione orografica e della profondità verso il mare dell'area concessa, utilizzabile solo per il libero transito e ragioni di sicurezza.
- *Soggiorno all'ombra:* la seconda fascia di profondità variabile, successiva all'arenile libero, e parallela al mare, destinata a sistemazione di dispositivi di ombreggiatura.
- Servizi di spiaggia: insieme delle strutture e attrezzature connesse all'attività dello stabilimento quali depositi per sedie, ombrelloni ed altri arredi mobili, ufficio del gestore, cabine-spogliatoio, servizi igienici e docce, tende e capanne, bar, chioschi e gazebo ed ogni altro servizio assimilabile.
- Stabilimenti balneari: strutture poste su aree oggetto di concessione demaniale marittima ed attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie, sdraio, lettini e servizi igienici ed eventualmente con annessi servizi di ristorazione, bar, intrattenimento, attività ludico-ricreative, con possibilità di apertura annuale in virtù del principio di destagionalizzazione previsto dall'Art. 16 del PIR.
- Concessione demaniale marittima CDM: provvedimento amministrativo che legittima l'occupazione e l'uso di beni demaniali marittimi.
- Demanio marittimo: il complesso delle aree demaniali, le pertinenze demaniali marittime e gli
 specchi acquei che, ai sensi della vigente normativa, sono gestiti dai Comuni territorialmente
 interessati, ad esclusione dei beni rientranti negli ambiti dei porti e degli approdi di rilevanza
 economica regionale ed interregionale di competenza della Regione e delle aree che in virtù del
 vigente assetto normativo permangono in capo all'Amministrazione dello Stato, comprese le
 Autorità portuali.
- Attività turistico-ricreative: le attività imprenditoriali di cui all'Art. 1 del D.Lgs. n. 400/1993 convertito dalla L. n. 494/1993 e al Decreto n. 342/19998 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione meglio specificate al p.to 3 comma b) dell'Art. 1 D.P.C.M. 13 settembre 2002.
- *SID Sistema Informativo Demanio Marittimo:* il sistema informatico gestito dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con finalità di identificazione e conoscenza del demanio marittimo, mediante cartografia catastale aggiornata e revisionata.

Art. 7 – Attività consentite

Nella seconda fascia di cui all'Art. 6 N.T.A., ovvero ai sensi dell'Art.8 della L.R. n. 17/2005, possono essere rilasciate concessioni dei beni demaniali marittimi disciplinati dalla presente normativa per le seguenti attività:

- Complessi balneari, compresi i servizi complementari.
- Esercizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande inseriti nelle strutture di cui al precedente punto.
- Noleggio e rimessaggio delle unità da diporto.
- Campeggi, attività ricreative, sportive e culturali.
- Attività di soccorso a mare prestate da organizzazioni di volontariato regolarmente autorizzate.
- Campi boa e pontili galleggianti.
- Approdi e/o porti classificati di categoria 2°, classe III, aventi funzioni turistiche o da diporto di cui all'Art. 4 comma 3 lett. e) della Legge 28 febbraio 1994 n. 84, secondo i criteri, le modalità e competenze fiscali fissati dal DPR 2 dicembre 1997 n. 509 e s.m.i.

Nelle zone adibite ad *Attività turistico-ricettive* sono individuati i lotti esistenti, i lotti nuovi e le aree destinate all'ampliamento dei lotti esistenti previa concessione demaniale marittima.

Art. 8 - Gestione del demanio marittimo

Per quanto riguarda le prescrizioni da osservarsi nella gestione del demanio marittimo, ai fini della libera fruizione e l'uso pubblico, nella concessione dei beni del demanio marittimo e nella realizzazione di nuove opere confinanti con il demanio marittimo, deve essere salvaguardata, nei modi più idonei in relazione alle caratteristiche della costa e delle attività insediate, la possibilità di libero accesso al mare. Non sono ammissibili nuove concessioni che comportino usi esclusivamente privati del demanio marittimo, e cioè non riconducibili ad attività d'interesse o di uso pubblico, ad attività fruibili dal pubblico o ad attività produttive.

La distanza minima tra le rispettive aree per le nuove concessioni non può essere inferiore a 50 (cinquanta) metri lineari.

Per la salvaguardia del litorale dall'erosione, ai fini dell'espressione del parere di cui all'Art. 12 del Regolamento per la navigazione marittima, nelle aree di spiaggia è vietata la realizzazione di opere fisse riflettenti il moto ondoso le quali abbiano finalità diverse da quelle della difesa, quali muri di contenimento e plateazioni, che potrebbero contribuire all'erosione del litorale.

Al fine di consentire la realizzabilità dell'opera deve essere dimostrato da perizia tecnica che la stessa non è interessata dal battente dell'onda di mareggiata.

Per la tutela del rischio idrogeologico, nelle zone focive e nelle aree a rischio di frana, la disciplina degli interventi è normata dal rispettivo Piano di Bacino, ovvero dello stralcio per il rischio

idrogeologico ai sensi del D. Lgs. 11 giugno 1998, n. 180 e dalle Norme di Attuazione e Misure di salvaguardia approvate dal Comitato Istituzionale ABR nella seduta del 31 luglio 2002. Dovrà essere presentato per le concessioni ricadenti nelle predette aree a cura del gestore, il relativo piano di evacuazione.

Le concessioni per gli impianti di balneazione sono subordinati alla visitabilità degli impianti e all'effettiva possibilità di accesso al mare da parte di soggetti diversamente abili ai sensi della Legge n. 104/1992.

La realizzazione di opere edilizie e manufatti sul demanio marittimo deve essere tale da limitare il più possibile, compatibilmente con l'esercizio delle attività balneari, la chiusura delle visuali verso il mare e la cementificazione dell'arenile.

Sono esclusi dalla possibilità di rilascio di nuove concessioni gli arenili realizzati o sottoposti a interventi mediante la realizzazione di "ripascimenti protetti", realizzati con l'ausilio di soffolta e opere di difesa.

Per quanto non espressamente detto si fa riferimento alla L.R. n. 17/2005 e successiva deliberazione n. 147 del Consiglio Regionale della Calabria del 12 Giugno 2007.

Le concessioni di tipo stagionale hanno durata minima di quattro mesi fino ad un periodo massimo di sei mesi; i titolari di concessioni previa comunicazione alla Autorità concedente possono effettuare il montaggio delle strutture nei trenta giorni precedenti la data di efficacia della concessione e lo smontaggio delle stesse nei trenta giorni successivi alla data di efficacia del titolo concessorio escludendosi in detti periodi qualsiasi attività di impresa turistico-ricreativa.

È fatta salva la possibilità da parte del concessionario di lasciare in permanenza i servizi di utenza a condizione che restino assolutamente invisibili a livello di arenile.

Nell'ottica del principio di destagionalizzazione ex Art. 16 del PIR, sono ammesse concessioni per l'utilizzo del suolo demaniale per l'intero anno, previo parere dell'Autorità concedente e, pertanto, il parere paesaggistico-ambientale non dovrà riportare prescrizioni circa la rimozione oltre la stagione balneare.

Nelle zone di Piano la Donna, S. Litterata, Alba Calabra e Palazza, gli ampliamenti possono essere concessi lasciando sotto i muri esistenti, una striscia di mt. 1,50 libera al transito pedonale per coloro i quali devono raggiungere le spiagge libere.

Art. 9 – Standards sui servizi

Per gli arenili a sezione pressoché orizzontale (sabbia, ghiaia o ciottoli) i percorsi pedonali devono avere una larghezza non inferiore a 1,20 metri lineari parallelamente alla battigia, e non inferiore a 0,90 metri lineari perpendicolarmente ad essa.

I percorsi degli impianti balneari su scogliere o rocce sono realizzati con materiale di facile rimozione e devono garantire un facile accesso al mare, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e costruttive del luogo e dei criteri di sicurezza.

Gli accessi dalla terraferma agli impianti balneari con piattaforme su palafitte devono avere una larghezza minima di 1,50 metri lineari e comunque adeguata alla superficie della piattaforma, nella misura totale (nel caso di più accessi) almeno pari a 0,60 metri lineari ogni 100 metri quadrati di superficie.

Al fine di non costituire una barriera visiva, le recinzioni perpendicolari alla battigia devono avere un'altezza inferiore ai 1,50 metri lineari e devono essere realizzate con materiali compatibili con l'ambiente, quali ad esempio il legno e la corda.

Non sono consentiti materiali quali mattoni, reti metalliche, filo spinato, o assimilabili.

Le recinzioni devono interrompersi in ogni caso a 5 metri lineari dalla battigia.

Le recinzioni di confine verso terra devono avere un'altezza inferiore a 1,50 metri lineari e sono da realizzarsi con strutture che non pregiudichino la visibilità verso mare.

Il concessionario, compatibilmente con l'accessibilità dell'arenile, deve adottare soluzioni prive di barriere architettoniche nonché dotare lo stabilimento balneare di WC e spogliatoio per soggetti diversamente abili; tali servizi sono condizione essenziale al fine del rilascio di CDM per attività turistico-ricreativa.

Per la sistemazione e pulizia dell'arenile in concessione, nei 30 giorni precedenti l'avvio dell'attività ai sensi dell'Art. 2 punto 3 della L.R. n. 17/2005, è consentito l'uso di mezzi meccanici, previa comunicazione al Comune ed all'Autorità Marittima competente per territorio.

Nella scheda di comunicazione dovrà essere indicato il giorno/i, l'ora, la ditta incaricata ed il tipo di mezzo/i utilizzati - con specifica delle relative targhe e/o numero di telaio - per le operazioni interessate.

Per quanto non espressamente detto si fa riferimento alla L.R. n. 17/2005 e successiva deliberazione n. 147 del Consiglio Regionale della Calabria del 12 Giugno 2007.

Art. 10 – Tecnologie e materiali consentiti

Nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, i manufatti architettonici, di dimensioni compatibili con quelle stabilite nel presente PCS, devono essere realizzati con tipologie costruttive, materiali e caratteri architettonici che tengano conto della morfologia del luogo e delle tradizioni costruttive degli impianti turistico balneari della costa, facendo ricorso, prioritariamente a:

- opere di ingegneria naturalistica e bioedilizia.
- soluzioni tecnologiche non invasive, improntate al risparmio energetico, mediante l'utilizzo di energie alternative.

- sistemi di bio-fitodepurazione in sostituzione di impianti tradizionali nel caso sia possibile un collegamento con l'impianto fognario esistente.
- materiali ecocompatibili quali la pietra, l'argilla, il legno, il sughero.

Le opere consentite sono quelle previste dall'Art. 9 della L.R. n. 17/2005:

- strutture prefabbricate realizzate su piattaforma in cemento incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento.
- strutture prefabbricate appoggiate su suolo o su palificazioni.
- impianti e manufatti totalmente interrati.
- costruzioni ad un unico piano in muratura ordinaria, con solaio in cemento armato semplice o
 misto, oppure in pannelli prefabbricati, poggianti o meno su piattaforma in cemento di altezza
 massima di metri quattro dal piano di calpestio per rimessaggio di piccoli natanti come windsurf
 e canotti, per pronto soccorso per servizi di comunicazione e di accoglienza, per servizi igienici,
 per uffici di direzione e cassa, per servizio di guardiania, per spogliatoio a rotazione, per
 servizio ristoro.

Nelle zone che conservano ancora caratteri naturali di pregio si possono utilizzare elementi vegetali che mantengano l'equilibrio dell'ambiente e modalità di piantagione che riproducano il più possibile la disposizione naturale. In particolare, nel rispetto dell'equilibrio ecologico, le essenze vanno individuate tra le specie vegetali autoctone, rustiche, con ridotte necessità idriche e di mantenimento e utilizzando, preferibilmente, le tecniche di xerogiardineria, ovvero l'individuazione e l'uso preferenziale delle "xerofite", piante capaci di tollerare difficili condizioni climatiche e la cui scelta, molto ampia, è in grado di soddisfare anche criteri ornamentali.

In merito a dimensioni e tipologia rispettivamente di gazebo e chiosco (di facile rimozione e a carattere precario), si rimanda agli elaborati grafici progettuali che fanno parte integrante del presente PCS come richiamati al precedente Art. 3.

Circa le caratteristiche tecniche si definiscono precari o di facile rimozione i manufatti collegati al suolo con soluzione di continuità, con collegamento ad innesto o a bullone tra opere di ancoraggio al terreno e struttura in elevazione oppure ancorati su palificazioni con altezza variabile dall'arenile, con facoltà di essere fisse o rimosse stagionalmente.

Sono escluse tutte le opere fondali che richiedono getto di calcestruzzo.

La struttura deve essere ad elementi componibili con collegamenti ad incastro o con bulloni e viti senza opere in muratura; si devono poter smontare senza dover demolire o rompere con semplici operazioni di sollevamento o di ribaltamento effettuabili da mano d'opera non specializzata e con mezzi meccanici di uso corrente.

Le parti componenti i manufatti precari o di facile rimozione devono essere facilmente trasportabili con mezzi comuni.

Il tutto dovrà essere approvato dal punto di vista paesaggistico-ambientale, da parte della Provincia e della Soprintendenza.

Art. 11 – Organizzazione degli stabilimenti balneari

Procedendo da mare verso monte, oltre l'arenile libero di ampiezza minima pari a 5 metri lineari dalla battigia, nella seconda fascia di cui all'Art. 6 è consentita la posa di sdraio ed ombrelloni, oltre i quali, secondo il medesimo orientamento mare-monte, è consentita la posa in opera di strutture quali gazebo, chioschi, cabine, spogliatoi e servizi igienici dotati di wc e lavabo distinti per sesso, nonché specificamente destinati a soggetti diversamente abili, docce, zona attrezzata per il servizio di pronto intervento ed il servizio di salvataggio in mare dei bagnanti, aree a verde e aree comuni e ogni struttura destinata ad attività turistico-ricreative, così da rispettare i requisiti minimi obbligatori stabiliti dal P.I.R. (Tabella A).

I chioschi dovranno essere di facile rimozione e a carattere precario, poggiati direttamente al suolo oppure su palificazioni con altezza variabile rispetto all'arenile, con relativa pedana in legno.

A seconda della profondità dell'area in concessione, ossia della larghezza del lotto nella direzione trasversale alla battigia, ove gli spazi e l'orografia dei luoghi non consentano la disposizione sopra descritta, si potranno disporre i servizi anche in posizione adiacente alla zona di ombreggiatura.

Può essere consentito, per i lotti di grandi dimensioni, l'utilizzo di chioschi con lati di mt. 2,50 e diagonali di mt. 5,00 come rappresentato negli elaborati grafici facenti parte integrante del presente piano.

Antistanti i chioschi-bar possono essere installate pedane in legno mobili poggiate direttamente al suolo. Analogamente, per la tipologia e per le dimensioni ammesse relativamente ai gazebo e cabine, si rimanda agli elaborati grafici facenti parte integrante del presente piano.

L'area dovrà essere provvista di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi e per la raccolta differenziata dei rifiuti, così da rispettare i requisiti minimi obbligatori stabiliti dal P.I.R. (Tabella A).

L'approvvigionamento idrico dovrà avvenire a mezzo di collegamento alla rete comunale.

Lo smaltimento delle acque nere dovrà avvenite mediante collegamento con la rete fognaria comunale o con altro idoneo accorgimento nei limiti della vigente legislazione (es. bagni chimici). In prossimità dei corridoi di lancio potranno essere installati gazebi uguali o similari a quelli allegati al piano di spiaggia, al fine di garantire un idoneo servizio ai cittadini che usufruiscono dello specchio d'acqua.

Art. 12 - Manutenzione, pulizia e gestione degli stabilimenti balneari

L'area oggetto di concessione demaniale marittima dovrà essere provvista di appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

La pulizia e la sorveglianza dovrà essere garantita e gestita dai concessionari oltre che nell'ambito del lotto in concessione, anche nelle zone limitrofe ad esso per una profondità parallela alla linea di battigia non inferiore alla lunghezza dello stesso lotto e sul lato ortogonale alla battigia non inferiore a metà dello spazio intercorrente con la concessione più vicina e comunque mai inferiore a 25 metri lineari.

È fatto obbligo al concessionario di rendere accessibile l'area anche a persone diversamente abili, mediante la realizzazione di passerelle in legno o materiale plastico.

Il numero degli ombrelloni da installare, nel rispetto della distanza minima prescritta tra i rispettivi centri di ombreggiatura in relazione alla classificazione degli stabilimenti balneari ex Art. 18 del PIR, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulla spiaggia, così come tale principio è da valere per le attrezzature mobili.

Gli stabilimenti dovranno essere dotati di una zona attrezzata per il servizio di pronto soccorso ed il servizio di salvataggio in mare dei bagnanti e personale con opportuna formazione in materia di primo soccorso.

È ammessa una torretta di avvistamento in legno dell'altezza massima di 5,00 metri che non presenti strutture fisse in fondazione.

È esclusa qualsiasi opera di carattere stabile di qualunque natura, ivi comprese le opere in fondazione, che dovranno essere soltanto in legno, infisse nella sabbia.

Art. 13 – Concessioni esistenti

Le aree per le quali è stata già rilasciata concessione demaniale marittima dagli organi competenti, rimangono assoggettate ai limiti ed alle prescrizioni indicate nei provvedimenti di concessione.

Ai sensi dell'Art. 6 comma 8 del PIR le strutture insistenti sulle predette concessioni dovranno essere adeguate alla vigente normativa entro il termine di anni cinque.

Art. 14 - Procedure amministrative - Rilascio nuove C.D.M.

Le domande per il rilascio, per il subingresso, nonché le istanze comportanti variazioni alle stesse CDM già rilasciate, sono presentate entro il 31 Ottobre o entro 30 giorni dalla approvazione del PCS, alla Regione Calabria presso i Servizi Provinciali e al Comune corredate di tutta la documentazione esemplificativamente indicata nell'allegata Tabella B della Deliberazione n. 147 del Consiglio Regionale datata 12.06.2007, e con le procedure descritte nel medesimo PIR, nel rispetto del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 (c.d. Codice della Navigazione) e del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 (c.d. Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione), pena la decadenza delle medesime.

Per il rinnovo delle concessioni demaniali marittime, in assenza di variazioni rispetto alla precedente, l'interessato, 90 giorni prima della scadenza, dovrà manifestare la volontà a proseguire l'esercizio.

Per l'affidamento a terzi dell'attività o parte di essa, per come previsto dall'Art. 45 bis Cod. Nav., il titolare di CDM presenta istanza alla competente autorità almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività stessa, allegando il contratto di affitto d'azienda.

Le procedure amministrative sono quelle fissate dal Codice della Navigazione, dal suo Regolamento di esecuzione e dalla normativa di settore, nonché dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il Comune, prima del rilascio della CDM, procede alla determinazione del canone demaniale da versare allo Stato e dell'imposta regionale, e si accerta della sua registrazione, secondo le normative vigenti.

La realizzazione e l'utilizzo degli impianti previsti nelle concessioni demaniali marittime, nonché l'esercizio delle attività autorizzate sul demanio marittimo, sono in ogni caso subordinate alle autorizzazioni richieste dalla vigente normativa di settore.

Tutte le domande di nuova concessione devono contenere le generalità complete del richiedente, il tipo, la sede legale e la ragione sociale se società, il recapito, il codice fiscale e/o la partita IVA.

Il Comune verifica la congruità della domanda per il rilascio di nuove CDM con il PIR, nonché con la vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale e provvede all'acquisizione del parere vincolante della Regione Calabria per il tramite del Servizio Provinciale competente.

Tutte le autorizzazioni, amministrative, commerciali, sanitarie e urbanistiche, collegate al titolo concessorio, dovranno avere la medesima durata del titolo concessorio stesso; anche in presenza di attività svolte su CDM ad uso stagionale.

Per le opere aventi le caratteristiche di cui all'Art. 9 comma 2, lett. a) e b) della L.R. n. 17/2005, ovvero strutture prefabbricate realizzate su piattaforma in cemento incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento e strutture prefabbricate appoggiate su suolo o interrate, non sono richiesti la denuncia dei lavori ed il deposito del progetto, di cui all'Art. 2 della L.R. n. 7/1998; all'uopo è sufficiente, per la prima installazione, una dichiarazione da parte dell'interessato attestante che la struttura è conforme alle previsioni di cui all'Art. 9 comma 2 lett. a) e b) della medesima L.R. su richiamata, accompagnata dalla certificazione tecnica del costruttore mentre per gli anni successivi fa fede la comunicazione all'autorità comunale concedente di cui all'art. 9, comma 4 della stessa L.R., accompagnata da autocertificazione attestante che nessuna modifica è stata apportata alle strutture.

Per quanto non esplicitato si rimanda alle prescrizioni della L.R. n. 17/2005 e successiva Deliberazione n. 147 del Consiglio Regionale Calabria del 12.06.2007 (Adozione PIR).

Art. 15 - Procedure amministrative - Rinnovo C.D.M.

Le concessioni per finalità turistico-ricreative hanno una durata di sei anni e vengono rilasciate dal Comune.

Per le concessioni di durata superiore ai sei anni e inferiore a quindici, il titolo concessorio viene rilasciato dal dirigente del Settore del competente Assessorato della Regione Calabria competente.

Per le concessioni di durata superiore ai quindici anni vengono rilasciate dal dirigente generale del competente Assessorato della Regione Calabria.

Le concessioni rilasciate, alla scadenza, si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza.

Art. 16 - Revoca e decadenza di C.D.M.

Le concessioni demaniali marittime sono revocabili in tutto o in parte, secondo le previsioni dell'Art. 42 Cod. Nav. e dell'Art. 20 della L.R. n. 17/2005, al fine di realizzare opere pubbliche, con provvedimento della Regione o del Comune competente per territorio, solo dopo aver acquisito il parere vincolante della Regione espresso tramite il Comitato Consultivo di cui all'art. 5 della medesima Legge.

È quindi possibile procedere alla revoca della CDM nei seguenti casi:

- a) omesso pagamento del canone;
- b) inadempienza di obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;
- c) inottemperanza alle prescrizioni di cui all'Art. 15 della L.R. n. 17/2005 ovvero per omessa realizzazione o adeguamento degli opportuni accessi e percorsi adeguati a soggetti diversamente abili, nonché per omessi interventi finalizzati alla libera mobilità di questi ultimi all'interno delle aree demaniali in concessione;
- d) abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione.

Nell'ipotesi di revoca parziale il canone è ridotto, ai sensi della normativa vigente, fatta salva la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.

In tali casi, i concessionari hanno diritto all'assegnazione di altra area in concessione di pari caratteristiche.

Il Comune può dichiarare la decadenza della concessione nei casi previsti dall'articolo 47 Cod. Nav.; prima di emettere il relativo provvedimento di decadenza, l'ente concedente fissa un termine congruo all'interessato per proporre deduzioni difensive, seguendo la procedura prevista dall'Art. 20 comma 3 della L.R. n. 17/2005.

Art. 17 – Competenza in materia di vigilanza e sanzioni

Nel rispetto della disciplina sulle funzioni di polizia marittima, di cui al Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso delle aree del demanio marittimo, sono esercitate da tutti gli Enti preposti al controllo, il quale, a seguito di accertamenti di

comportamenti illegittimi e abusi, hanno competenza ai fini dell'adozione di provvedimenti repressivi e sanzionatori ai sensi degli Artt. 54, 1161 e 1164 Cod. Nav., nonché ai fini della dichiarazione di decadenza della CDM.

La Regione può effettuare sopralluoghi, controlli e attività di monitoraggio anche in situ.

Art. 18 – Classificazione degli stabilimenti balneari

Gli stabilimenti balneari sono classificati dal Comune in base a punteggi di qualità, calcolati in stelle marine da 1 a 4 super, sulla scorta dei criteri di cui alla Tabella A allegata al PIR.

La classificazione degli stabilimenti balneari avviene in base al possesso di alcuni requisiti, obbligatori e facoltativi, relativi sia alla sistemazione dell'area e alle strutture e agli impianti complementari ivi presenti, che ai servizi e alle attrezzature offerte.

Le fasce di classificazione sono 5:

• 1 stella marina: π .

• 2 stelle marine: $\pi \pi$.

• 3 stelle marine: $\pi \pi \pi$.

• 4 stelle marine: $\pi \pi \pi \pi$.

• 4 stelle marine super: $\pi \pi \pi \pi S$.

Lo stabilimento balneare, per essere classificato in una delle suddette fasce, deve possedere tutti i nove requisiti c.d. "obbligatori" (alcuni dei quali differenziati secondo apposita scala), e un numero variabile tra i sedici requisiti c.d. "facoltativi":

Fascia	N. requisiti		
1 stella marina	da 1 a 3		
2 stelle marine	da 3 a 6		
3 stelle marine	da 6 a 9		
4 stelle marine	da 9 a 12		
4 stelle marine super	Oltre 12		

Requisiti obbligatori

n.	Requisito	π	ππ	πππ	ππππ
1.	Superficie minima destinata a verde e/o aree comuni, in percentuale rispetto alla superficie complessiva dell'area	1 % - 5 %	6 % - 10 %	11 % - 15 %	> 15 %
2.	Distanza tra punti ombra, da centro a centro, negli stabilimenti posti su arenili sabbiosi	< 2,5 ml	2,5 ml – 3 ml	3 ml – 3,5 ml	> 3,5 ml
3.	Distanza tra punti ombra, da centro a centro, negli stabilimenti posti su arenili rocciosi (o sabbiosi in fase di erosione accertata dall'autorità competente)	< 2 ml	2 ml – 2,5 ml	2,5 ml – 3 ml	> 3 ml
4.	Zona attrezzata per il servizio di pronto soccorso ed il servizio di salvataggio in mare dei bagnanti	Si	Si	Si	Si
5.	Impianto telefonico per uso comune	Si	Si	Si	Si
6.	Contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti	Si	Si	Si	Si
7.	Dotazione dei punti ombra	sedia a sdraio	lettino	sedia a sdraio o lettino + portaoggetti	sedia a sdraio o lettino + portaoggetti + sedia regista
8.	Docce	min. 1 ogni 50 punti ombra	min. 1 ogni 40 punti ombra + min. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 100 punti ombra	min. 1 ogni 30 punti ombra + min. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 75 punti ombra	min. 1 ogni 25 punti ombra + min. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 50 punti ombra
9.	Servizi igienici dotati di vaso e lavabo	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 100 punti ombra	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 85 punti ombra	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 70 punti ombra	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 50 punti ombra

Requisiti facoltativi

n.	Requisito	π	ππ	πππ	ππππ	ππππ S
1.	Zona attrezzata ad uso esclusivo bagno di sole e/o luogo di lettura					
2.	Area giochi per bambini					
3.	Intrattenimento bambini					
4.	Edicola					
5.	Shop cosmetici, cartoline e pellicole fotografiche					
6.	Servizio di ristoro (pizzeria, bar, ristorante, tavola calda,)					
7.	Sport di terra (bocce, campo di beach-volley, campo di calcetto, piscina,)	1.1.0 1.01	1000000	1.6.0	1.0.10	
8.	Sport acquatici (imbarcazioni a vela e a remi, immersioni subacquee, pedalò,)	da 1 a 3 requisiti posseduti	da 3 a 6 requisiti posseduti	da 6 a 9 requisiti posseduti	da 9 a 12 requisiti posseduti	oltre 12 requisiti posseduti
9.	Identificazione personale a contatto con clienti (maglietta o altro elemento distintivo)					
10.	Lingue estere parlate dal personale					
11.	Servizio informazioni turistiche					
12.	Pannelli solari					
	per la produzione di energia					
13.	Parcheggio					
14.	Dog parking					
15.	Connessione a internet e servizio telefax					
16.	Punti musica					l

Il concessionario indica nella tabella dei prezzi la classificazione attribuitagli dal Comune.

I titolari o i gestori degli stabilimenti balneari comunicano al Comune e agli enti strumentali in materia di turismo, entro il 31 Marzo di ogni anno, i prezzi minimi e massimi da applicarsi fino al mese di Marzo dell'anno successivo, con indicazione delle attrezzature in uso nello stabilimento.

Il Comune entro il 10 Aprile di ogni anno provvede alla vidimazione e alla verifica delle comunicazioni pervenute; due copie della comunicazione sono inviate all'Assessorato al Turismo della Giunta Regionale, che provvede ad inviarne una copia all'ENIT – Ente Nazionale Italiano per il Turismo.

Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.

La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti, comporta l'impossibilità di

applicare i prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione.

Per i nuovi stabilimenti balneari o in caso di subingresso, la comunicazione dei prezzi deve essere

presentata contestualmente alla comunicazione d'inizio attività.

I prezzi devono essere comprensivi di IVA.

Il concessionario deve esporre in modo ben visibile, nella zona di ricevimento del pubblico, una

tabella in almeno due lingue, con l'indicazione dei prezzi conformi all'ultima regolare

comunicazione. La tabella deve altresì riportare lo stemma della Regione Calabria e richiamare gli

estremi di approvazione del Deliberazione di Adozione del PIR n. 147 del 12.06.2007.

Art. 19 – Attività ammesse nelle singole zone

In tutti i lotti le "attività ammesse" sono quelle dettate dal P.I.R., che stabilisce i requisiti minimi

obbligatori per gli stabilimenti balneari e i requisiti facoltativi (vedesi Art. 18). In tutti gli

stabilimenti balneari devono essere obbligatoriamente presenti: spogliatoi e servizi igienici dotati di

wc e lavabo distinti per sesso, nonché specificamente destinati a soggetti diversamente abili, docce,

zona attrezzata per il servizio di pronto intervento ed il servizio di salvataggio in mare dei bagnanti,

aree a verde e aree comuni e contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Il presente PCS comprende n. 41 zone destinate ad attività turistico-ricreative, così descritte:

Zona 1

Foglio di mappa n. 1 - 1/a e 1/b.

N. 1 CDM esistente.

Attività ammesse: Posa sdraio, ombrelloni, gazebo, chiosco.

Zona 2

Foglio di mappa n. 1 - 1/a e 1/b.

N. 1 CDM esistente.

Attività ammesse: Posa sdraio, ombrelloni, gazebo, chiosco.

Zona 3

Foglio di mappa n. 1 - 1/a e 1/b.

N. 1 CDM esistente.

Attività ammesse: Posa sdraio, ombrelloni, gazebo, chiosco.

Zona 4

Foglio di mappa n. 1 - 1/b.

N. 1 CDM esistente.

Attività ammesse: Posa sdraio, ombrelloni, gazebo, chiosco.

15/24

Zona 5

Foglio di mappa n. 1 - 1/b e 4 - 4/a.

N. 5 CDM esistenti (n. 132/04 per 100 mq destinati a posa sdraio e ombrelloni – 1 n. 117/02 per 215 mq destinati a posa pedana in legno e area a verde – n. 7/04 per 362 mq destinati a struttura turistica, 600 mq destinati a parcheggio, 514 mq destinati ad area asservita – n. 8/04 per 123 mq destinati a stabilimento balneare con area coperta, 355 mq parcheggi, 722 mq area asservita – n. 118/02 per 500 mq destinati a posa sdraio, ombrelloni, pedalò e canoe).

È prescritto di consentire il passaggio agli utenti dei lotti successivi nella direzione Sud.

Attività ammesse: Posa sdraio, ombrelloni, gazebo, chiosco, servizi, piscina (attraverso stipula di convenzione con l'Amministrazione Comunale che contempli l'uso pubblico in conformità alle normative vigenti), struttura turistica.

Zona 6

Foglio di mappa n. 4 - 4/a.

N. 1 CDM esistente.

Attività ammesse: Posa sdraio, ombrelloni, gazebo, chiosco.

Zona 7

Foglio di mappa n. 4 - 4/a e 4/b.

N. 1 CDM esistente.

Attività ammesse: Posa sdraio, ombrelloni, gazebo, chiosco

Zona 8

Foglio di mappa n. 4 - 4/a e 4/b.

N. 1 CDM esistente.

Attività ammesse: Posa sdraio, ombrelloni, gazebo, chiosco.

Zona 9

Foglio di mappa n. 4 - 4/a e 4/b.

N. 1 CDM esistente.

Attività ammesse: Posa sdraio, ombrelloni, gazebo, chiosco.

Zona 10

Foglio di mappa n. 4 - 4/b.

Nuova zona.

Attività ammesse: Gazebo, chiosco, alaggio e sosta imbarcazioni.

N. 1 CDM esistente.

Specchio d'acqua

È ammessa la posa in opera di pontili galleggianti per la migliore gestione e la razionalizzazione dello specchio d'acqua. È consentita la posa in opera di gazebo e chiosco sull'area demaniale adiacente la strada comunale sovrastante lo specchio d'acqua.

Zona 11

Foglio di mappa n. 7.

Nuova zona.

Attività ammesse: Posa sdraio, ombrelloni, gazebo, chiosco.

Zona 12

Foglio di mappa n. 7.

Nuova zona.

Attività ammesse: Posa sdraio, ombrelloni, gazebo, chiosco.

Zona 13

Foglio di mappa n. 7

N. 1 CDM esistente (spiaggia - specchio d'acqua).

Attività ammesse: Alaggio e sosta imbarcazioni (Posa sdraio, ombrelloni, gazebo e chiosco, solo se lo specchio d'acqua è utilizzato per l'installazione di solarium o giochi galleggianti e non per l'attracco delle imbarcazioni).

Nello specchio d'acqua antistante è ammessa la posa in opera di pontili galleggianti per la migliore gestione e la razionalizzazione dello stesso.

Zona 14

Foglio di mappa n. 7.

Nuova zona.

Attività ammesse: Posa sdraio, ombrelloni, gazebo, chiosco.

Zona 15

Foglio di mappa n. 11.

N. 1 CDM esistente.

Attività ammesse: Posa sdraio, ombrelloni, gazebo, chiosco.

Zona 16

Foglio di mappa n. 11.

N. 1 CDM esistente.

Specchio d'acqua – campo boe.

È ammessa la posa in opera di pontili galleggianti per la migliore gestione e la razionalizzazione dello specchio d'acqua.

Zona 17

Foglio di mappa n. 17 - 17/a.

Nuova zona.

La gestione è destinata a strutture turistico-ricreative ed anche ricettive.

Attività ammesse: Posa sdraio, ombrelloni, gazebo, chiosco.

Nuova zona.

Specchio d'acqua.

È ammessa la posa in opera di pontili galleggianti per la migliore gestione e la razionalizzazione dello stesso.

Zona 18

Foglio di mappa n. 17 - 17/a.

Nuova zona.

Attività ammesse: Posa sdraio, ombrelloni, chiosco, gazebo.

Zona 19

Foglio di mappa n. 17 - 17/b.

N. 1 CDM esistente.

Attività ammesse: Posa sdraio, ombrelloni, gazebo, chiosco.

Zona 20

Foglio di mappa n. 17 - 17/b.

Nuova zona.

Attività ammesse: Posa sdraio, ombrelloni, gazebo, chiosco.

Zona 21

Foglio di mappa n. 17 – 17/b

N. 1 CDM esistente.

Attività ammesse: Posa sdraio, ombrelloni, gazebo, chiosco.

N. 1 CDM esistente.

Specchio d'acqua.

È ammessa la posa in opera di pontili galleggianti per la migliore gestione e la razionalizzazione dello stesso.

Zona 22

Foglio di mappa n. 17 - 17/b.

Nuova zona.

Attività ammesse: Posa sdraio, ombrelloni, gazebo, chiosco.

Zona 23

Foglio di mappa n. 17 - 17/b.

N. 1 CDM esistente.

Attività ammesse: Posa sdraio, ombrelloni, gazebo, chiosco.

Zona 24

Foglio di mappa n. 17 - 17/b.

N. 1 CDM esistente.

Specchio d'acqua.

È consentita nello specchio d'acqua la posa in opera di pontili galleggianti, per la migliore gestione e razionalizzazione dello stesso.

Nuova zona

Attività ammesse: Alaggio e varo imbarcazioni

Zona 25

Foglio di mappa n. 22 - 22/a.

N. 1 CDM esistente.

Attività ammesse: Posa sdraio, ombrelloni, gazebo, chiosco.

Zona 26

Foglio di mappa n. 22 - 22/a e 22/b.

N. 1 CDM esistente.

Attività ammesse: Posa sdraio, ombrelloni, gazebo, chiosco.

Zona 27

Foglio di mappa n. 22 - 22/a e 22/b.

Nuova zona

Attività ammesse: Posa sdraio, ombrelloni, gazebo, chiosco.

Zona 28

Foglio di mappa n. 28.

N. 1 CDM esistente.

Attività ammesse: Posa sdraio, ombrelloni, chiosco, gazebo.

Zona 29

Foglio di mappa n. 28

N. 1 CDM esistente.

Attività ammesse: Attività ricreative-giostre.

Zona 30

Foglio di mappa n. 28.

N. 1CDM esistente.

Attività ammesse: Posa sdraio, ombrelloni, gazebo, chiosco.

Zona 31

Foglio di mappa n. 28.

N. 1 CDM esistente.

Attività ammesse: Posa sdraio, ombrelloni, gazebo, chiosco.

Zona 32

Foglio di mappa n. 28.

N. 1 CDM esistente.

Attività ammesse: Posa sdraio, ombrelloni, gazebo, chiosco.

Zona 33

Foglio di mappa n. 36 - 36/a e 36/b

N. 1 CDM esistente.

Specchio d'acqua.

È consentita nello specchio d'acqua la posa in opera di pontili galleggianti, per la migliore gestione e razionalizzazione dello stesso.

Zona 34

Foglio di mappa n. 36 - 36/b.

N. 1 CDM esistente.

Attività ammesse: Deposito imbarcazioni.

Zona 35

Foglio di mappa n. 42 - 42/a.

Nuova zona.

Attività ammesse: Strutture sportive e ricreative (campo da calcio, campo da basket, campo da pallavolo, ecc.)

Zona 36

Foglio di mappa n. 42 - 42/b.

Nuova zona.

Attività ammesse: Posa sdraio, ombrelloni, gazebo, chiosco.

Zona 37

Foglio di mappa n. 42 - 42/b.

Nuova zona.

Attività ammesse: Posa sdraio, ombrelloni, gazebo, chiosco.

Zona 38

Foglio di mappa n. 45.

Nuova zona.

Attività ammesse: Posa sdraio, ombrelloni, gazebo, chiosco.

Zona 39

Foglio di mappa n. 45.

Nuova zona.

Attività ammesse: Posa sdraio, ombrelloni, gazebo, chiosco.

Zona 40

Foglio di mappa n. 45.

N. 1 CDM esistente.

Attività ammesse: Posa sdraio, ombrelloni, gazebo, chiosco.

Zona 41

Foglio di mappa n. 45.

N. 1 CDM esistente.

Attività ammesse: Posa sdraio, ombrelloni, gazebo, chiosco.

Art. 21 - Richiami delle N.T.A. - PAI

- → Art. 21 (Disciplina delle aree a rischio d'inondazione R4)
- Nelle aree a rischio R4, così come definite nell'Art. 11, il P.A.I. persegue l'obiettivo di garantire condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena con tempo di ritorno 20 – 50 anni, nonché il mantenimento ed il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo.
- 2. Nelle aree predette sono vietate le opere ed attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:
 - a) interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - b) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'art. 31, lettera a), b) e c) della Legge 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superfici e volumi;
 - c) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi sismici e di miglioramento ed adeguamento sismico;
 - d) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche, delle opere idrauliche esistenti e delle reti viarie;
 - e) interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio, previa approvazione dell' Autorità, che non pregiudichino le attuali condizioni di sicurezza a monte e a valle dell'area oggetto dell'intervento;
 - f) interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al rischio senza aumento di superficie e volume;
 - g) ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture lineari o a rete non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano ostacolo al libero deflusso, o riduzione dell'attuale capacità d'invaso;
 - h) le pratiche per la corretta attività agraria, con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio o che provochi ruscellamento e erosione;

- i) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali ed in generale alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione dei fattori d'interferenza antropica;
- j) occupazioni temporanee, se non riducono la capacità dell'alveo, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- k) interventi di manutenzione idraulica, come definiti nelle specifiche tecniche;
- 3. Non è richiesto il parere di cui al R.D. n. 523/1904 rilasciato dall'autorità competente in materia idraulica relativamente agli interventi di cui alla lettere a), b), c), d), h) del precedente comma.
- → Art. 24 (Disciplina delle aree d'attenzione per pericolo d'inondazione)
- 1. L'ABR, nel triennio 2002-2004, sulla base dei finanziamenti acquisiti ai sensi della L. 183/89, provvede ad effettuare gli studi e le indagini necessarie alla classificazione dell'effettiva e alla perimetrazione delle aree di cui all'art. 11.
- 2. I soggetti interessati possono effettuare di loro iniziativa studi volti alla classificazione della pericolosità delle aree d'attenzione di cui all'art. 9 comma b. Tali studi verranno presi in considerazione dall'ABR. Solo se rispondenti ai requisiti minimi dal PAI e indicati nelle specifiche tecniche.
- 3. L'Autorità a seguito degli studi eseguiti come ai punti 2 o 3, provvede ad aggiornare la perimetrazione di tali aree secondo la procedura di cui all'art. 2 comma 3.
- 4. Nelle aree di attenzione, in mancanza di studi di dettaglio come indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo, ai fini della tutela preventiva valgono le stesse prescrizioni vigenti per le aree a rischio R4.
- → Art. 27 (Disciplina delle aree a rischio di erosione costiera)
 - 1. Nelle aree a rischio di erosione costiera il PAI persegue l'obiettivo del mantenimento e del recupero delle condizioni di equilibrio dinamico della linea di riva e del rinascimento delle spiagge erose.
 - 2. Nelle aree predette sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, al esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:
 - a) interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - b) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'art. 31, lettera a), b) e c) della Legge 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superfici e volumi;
 - c) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche,

nonché interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi sismici e di miglioramento e adeguamento sismico;

- c-bis) nel caso in cui l'area a rischio pur ricadendo nella fascia di 50 metri dalla linea di riva, trovasi in zona retrostante un tratto di costa individuato nel P.A.I. come in equilibrio od in rinascimento, sono consentiti, ferme restando le vigenti disposizioni in materia, gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti dall'Art. 31, lettera d) della Legge n. 457 del 5 agosto 1978;
- d) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche, delle opere idrauliche esistenti e delle reti viarie;
- e) interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al rischio, senza aumento di superficie o di volume;
- f) ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano condizione di innesco o di accelerazione dei processi di erosione;
- g) interventi volti ai recuperi ambientali e in generale alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione dei fattori d'interferenza antropica;
- h) occupazioni temporanee realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di mareggiata;
- i) interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle opere infrastrutturali e alle opere pubbliche o di interesse pubblico.
- 3. I progetti relativi agli interventi di cui al comma 2 lettere c-bis, d), e), f) e g) dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità geomorfologia il quale dimostri che l'intervento in esame è stato progettato rispettando criterio di non aumentare i processi di erosione ivi registrati e di non precludere la possibilità di eliminare o ridurre le condizioni di rischio, che dovrà ottenere l'approvazione dei competenti servizi regionali, previo parere dell'ABR., che deve esprimersi entro sessanta giorni.
- 4. Sugli edifici e sulle infrastrutture di competenza comunale già compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli volti alla tutela della pubblica incolumità.
- 5. Non sono consentite le operazioni che comportino eliminazione o riduzione dei cordoni dunari costieri.
- → Art. 28 (Disciplina delle aree con pericolo di erosione costiera)

In tali aree sono vietate tutte le opere ed attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:

a) tutti gli interventi consentiti nelle aree a rischio erosione costiera;

- b) gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 31 della Legge 457/1978 senza aumento di superficie e volume, a condizione che gli stessi non aumentano il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo ai processi di ripascimento;
- c) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per necessità di adeguamento igienicosanitario;
- d) depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate, da realizzarsi secondo le modalità prescritte dai dispositivi di autorizzazione.

Nelle aree predette:

- a) la realizzazione di opere, scavi e riporti di qualsiasi natura deve essere programmata sulla base di opportuni rilievi ed indagini estese su tutta l'unità fiosiografica di valutazione della stabilità globale della linea di riva e delle opere nelle condizioni "ante", "post" e in corso d'opera effettuate da un professionista abilitato;
- b) non sono consentite le operazioni che comportino eliminazione dei cordoni dunari costieri.

Per quanto eventualmente non esplicitamente espresso si rimanda alla vigente normativa nazionale e regionale, nonché ai regolamenti comunali.